



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

Prot. n. Prot. 7227/2013

Class. 2013-VI/7

ORDINANZA N. 47 / 2013

OGGETTO : ISTITUZIONE DI LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H LUNGO VIA KENNEDY: TRATTO DA PIAZZA MARCONI AI DELIMITATORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che lungo via Fr. Kennedy, nel tratto compreso tra Piazza Marconi e fino ai delimitatori, sono state segnalate delle situazioni di pericolo dovute al passaggio di veicoli e di ciclomotori che percorrono la strada con velocità non adatte al tipo di viabilità esistente, pregiudicando in tal modo la sicurezza dell'utenza debole della strada e degli altri automobilisti;

RICHIAMATE l'Ordinanza n. 19/2013 del 06.05.2013 di Modifica della viabilità lungo Via Kennedy e le successive n. 25/2013 del 22.05.2013 e n. 46 del 18.07.2013 di istituzione permanente di divieto di sosta con orario 0-24 su ambo i lati;

ATTESO che a seguito di incontro pubblico tenutosi presso la sede municipale in data 16 luglio 2013 con i residenti di via Kennedy è stata analizzata la situazione viaria e le problematiche ad essa conseguenti;

RITENUTO che le dimensioni fisiche della strada, avente una larghezza particolarmente ridotta pur essendo a doppio senso di marcia, la sua ubicazione a servizio di un quartiere densamente abitato, la presenza di curve e di tratti con scarsa visibilità, la mancanza di marciapiede nonché la presenza di recinzioni e di edifici in fregio alla carreggiata siano elementi che determinino la impossibilità di consentire la percorrenza della via con limiti di velocità oltre i 30 km orari;

VALUTATA l'opportunità di tutelare l'utenza della strada con particolare riguardo all'utenza debole;

RITENUTO di istituire il limite di velocità di 30 km/h lungo il tratto di via Kennedy sul tratto di strada dall'incrocio con Piazza Marconi e fino ai delimitatori metallici;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 14 in data 28/12/2012, che dispone l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico all'Ing. Giuliano Cunico;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) per le motivazioni nelle premesse indicate l'**istituzione permanente del limite massimo di velocità di 30 km/h** sul tratto di via F. Kennedy dall'incrocio con Piazza Marconi e fino ai delimitatori metallici (fig. Il 50 art. 116 C.D.S.);

DISPONE

Che la presente ordinanza entrerà in vigore non appena ultimata la posa della relativa segnaletica;
L'Ufficio Tecnico è incaricato della predisposizione della relativa segnaletica stradale;
L'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene è incaricato del controllo della presente ordinanza;

I segnali di prescrizione (art. 104 D.P.R. n. 495/92) dovranno riportare, nel retro, gli estremi dell'Ordinanza di apposizione (art. 77, ultimo comma DPR n. 495/92);

Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano, Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Comune di Villaverla, li 18/07/2013

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**
GIULIANO CUNICO